


Comune di Cauco

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO SUGLI ESERCIZI
PUBBLICI E GLI ALBERGHI**



Indice

I. DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 Vigilanza.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Esecuzione</i>	<i>3</i>
II. PATENTI	3
<i>Art. 3 Domanda.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 Rilascio</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 Condizioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 Commercio al minuto.....</i>	<i>4</i>
III. ORARIO D'APERTURA.....	4
<i>Art. 8 Esercizi - a) in generale.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 Esercizi - b) eccezioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 Manifestazioni.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11 Termine di tolleranza.....</i>	<i>4</i>
IV. TASSE.....	4
<i>Art. 12 Tasse per la patente</i>	<i>4</i>
<i>Art. 13 Tasse speciali.....</i>	<i>5</i>
V. DISPOSIZIONI PENALI, RIMEDI LEGALI.....	5
<i>Art. 14 In generale</i>	<i>5</i>
<i>Art. 15 Multe amministrative</i>	<i>5</i>
<i>Art. 16 Rimedi legali.....</i>	<i>5</i>
VI. DISPOSIZIONI FINALI.....	5
<i>Art. 17 Disposizioni d'attuazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 18 Abrogazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 19 Disposizioni transitorie.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 20 Entrata in vigore.....</i>	<i>6</i>

Emanata dall'Assemblea comunale il 18 aprile 1999.

sulla base dell'art. 26 della Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Cantone dei Grigioni del 7 giugno 1998 (LEPA)

I. Disposizioni generali

Art. 1 Vigilanza

La Sovrastanza comunale esercita la vigilanza sull'industria degli esercizi pubblici e degli alberghi.

Art. 2 Esecuzione

L'esecuzione della legislazione sugli esercizi pubblici e gli alberghi spetta alla Sovrastanza comunale.

II. Patenti

Art. 3 Domanda

La domanda di rilascio di una patente ai sensi dell'art. 3, cpv. 1 LEPA deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale almeno con un mese di anticipo sull'apertura o sull'assunzione di un esercizio, oppure dell'attuazione di una manifestazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità e indirizzo della persona a cui dovrà essere rilasciata la patente
- b) indicazione esatta dell'esercizio o della manifestazione
- c) indicazione esatta di eventuali esercizi accessori
- d) durata della patente desiderata

Alla domanda devono essere allegati:

- a) estratto del casellario giudiziale
- b) conferma firmata ai sensi dell'art. 5, cpv. 3 LEPA

Art. 4 Rilascio

Se i presupposti di legge sono adempiuti, la patente verrà rilasciata per iscritto alla persona avente diritto prima dell'apertura o dell'assunzione dell'esercizio o dell'attuazione della manifestazione.

Art. 5 Condizioni

La patente può essere vincolata a condizioni, in modo particolare sul diritto d'accesso e di trattenimento dei giovani, nonché sugli orari d'apertura e sulla protezione contro i rumori.

Art. 6 Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio

Notevoli ingrandimenti e lo spostamento di esercizi, nonché modifiche del genere d'esercizio, necessitano di una speciale autorizzazione.

Per la domanda vale per analogia l'art. 3, cpv 1 e 2.

Art. 7 Commercio al minuto

Le domande di rilascio di una patente per il commercio al minuto di bevande distillate devono essere presentate in tempo utile prima dell'apertura o dell'assunzione di un esercizio e dell'attuazione di una manifestazione, sul modulo ufficiale, all'Ufficio per l'economia e il turismo. Il modulo può essere ritirato presso la Cancelleria comunale.

III. Orario d'apertura

Art. 8 Esercizi - a) in generale

Gli esercizi possono essere aperti dalle ore 06.00 alle ore 24.00.

Art. 9 Esercizi - b) eccezioni

Su domanda motivata possono essere autorizzate, in generale o per determinati giorni orari d'apertura più lunghi. La domanda deve essere inoltrata per iscritto con almeno 2 settimane d'anticipo.

Se il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblica lo richiede, per singoli esercizi possono essere fissati orari d'apertura più brevi.

Art. 10 Manifestazioni

Per le manifestazioni gli orari d'apertura vengono fissati nel singolo caso. In ogni caso dovranno venir salvaguardati i giovani, la tranquillità e la sicurezza.

Art. 11 Termine di tolleranza

Gli ospiti di un esercizio o di una manifestazione devono abbandonarlo/a al più tardi 30 minuti dopo la scadenza dell'orario d'apertura autorizzato. Durante il termine di tolleranza è vietata la vendita di vivande o di bevande.

IV. Tasse

Art. 12 Tasse per la patente

Per il rilascio di una patente vengono rimosse le seguenti tasse:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) per esercizi da | fr. 100.- a fr. 500.- |
| b) per manifestazioni da | fr. 50.- a fr. 300.- |
| c) per ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere di esercizio da | fr. 50.- a fr. 300.- |
| d) per orari di apertura più lunghi da | fr. 50.- a fr. 200.- |

Art. 13 Tasse speciali

Per ulteriori atti d'ufficio quali controlli ordinari o straordinari di singoli esercizi o manifestazioni viene riscossa una tassa annua da fr. 50.- a fr. 200.-.

V. Disposizioni penali, rimedi legali

Art. 14 In generale

Le contravvenzioni contro la presente legge e le relative disposizioni di attuazione nonché contro la Legge cantonale sugli esercizi pubblici e gli alberghi e le sue disposizioni di attuazione sono punite con riserva dell'art. 15 nel quadro dell'art. 22 LEPA.

Art. 15 Multe amministrative

Chi s'intrattiene più a lungo dell'orario d'apertura autorizzato in un esercizio pubblico o a una manifestazione, deve pagare sul posto una multa amministrativa di fr. 20.-.
Se il pagamento viene rifiutato, viene applicato l'art. 14.

Art. 16 Rimedi legali

Contro le decisioni della Sovrastanza comunale emanate sulla base della legge cantonale o della presente legge è possibile interporre ricorso scritto al Tribunale amministrativo cantonale entro 20 giorni dalla comunicazione delle stesse.

VI. Disposizioni finali

Art. 17 Disposizioni d'attuazione

La Sovrastanza comunale può emanare disposizioni d'attuazione.

Art. 18 Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate tutte le disposizioni in contraddizione con essa adottate finora.

Art. 19 Disposizioni transitorie

Prima dell'entrata in vigore della presente legge, le patenti per esercizi rilasciate a tempo determinato sono valide a tempo indeterminato, se la persona autorizzata gestisce ulteriormente l'esercizio in uguale misura. Le procedure in sospenso all'entrata in vigore della presente legge, devono essere trattate secondo il nuovo diritto, se il vecchio diritto non è più clemente.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 18 aprile 1999 con l'approvazione dell'Assemblea comunale.

N.B.: Questa legge non necessita dell'approvazione governativa.

PER LA SOVRASTANZA:

**Il Sindaco:
E. Negretti**

**La Segretaria:
R. Keller**